

Prot. n. 2995/2023/ID

Roma, 5 dicembre 2023

Oggetto: **autonomia dell'Igienista dentale.**

Si è avuta notizia della presa di posizione, da parte di talune Commissioni di albo degli Odontoiatri e di taluni soggetti anche istituzionali locali, circa asseriti limiti alla operatività dell'Igienista dentale, con una correlativa prospettazione, indebitamente sminuente, della [sentenza del Tribunale penale di Messina](#) emessa il 24 novembre 2022 e depositata il 13 giugno 2023.

In proposito, occorre ribadire che non si rinviene nell'ordinamento giuridico italiano nessuna professione sanitaria in posizione "ancillare" rispetto a qualsiasi altra, come chiarito nel [Documento di posizionamento sull'autonomia delle professioni sanitarie](#) riguardante tutte le figure professionali appositamente redatto e pubblicato dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.

Di tal che, come sancito nella stessa [sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020](#), richiamata nelle menzionate comunicazioni di alcune CAO, i rapporti tra la professione sanitaria di Igienista dentale e quella di Odontoiatra devono ritenersi "*non più intesi in senso gerarchico, ma di collaborazione libero professionale*"; l'evoluzione di questo principio comporta reciproca autonomia e indipendenza.

La considerazione che precede ha, dunque, da ultimo trovato piena e dettagliata conferma nella recente [sentenza del Tribunale penale di Messina](#) depositata il 13 giugno 2023, che ha assolto con ampia formula liberatoria un Igienista dentale accusato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la necessaria compresenza di un medico Odontoiatra. La tesi accusatoria, per l'appunto, era fondata sulla interpretazione offerta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020, secondo la quale il termine indicazione dell'Odontoiatra - contenuto nel profilo professionale degli Igienisti dentali di cui al [DM 137/1999](#) - dovrebbe essere inteso quale compresenza del medesimo Odontoiatra durante l'operato dell'Igienista dentale per prevenire possibili rischi per la salute della persona assistita.

Tale pronuncia, divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, costituisce un importante, argomentato e puntuale avallo della posizione assunta dalla Federazione nazionale sull'autonomia di tutte le professioni sanitarie, ribadita dalla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali nel proprio [Documento di posizionamento](#).

Il Giudice, infatti, ha motivato il provvedimento assolutorio alla luce del quadro normativo di disciplina delle professioni sanitarie che si caratterizza per il riconoscimento dell'autonomia di ogni professione sanitaria e per l'abbandono di ogni pregressa gerarchia tra le professioni "primarie" e quelle "ancillari". Alla luce di tale scenario normativo e sulla base degli apporti testimoniali e scientifici raccolti a processo, il Tribunale ha infatti affermato che:

- 1) sulla base dell'ordinamento giuridico, all'Odontoiatra compete la rilevazione del bisogno di salute della persona assistita di ricevere le prestazioni dell'Igienista dentale;
- 2) l'Igienista dentale effettua dette prestazioni in totale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità;
- 3) con il termine indicazione (di cui al citato DM 137/1999) deve intendersi una semplice comunicazione: il concetto in questione non è sinonimo di prescrizione, né implica la compresenza dell'Odontoiatra;

- 4) il Legislatore, infatti, non ha codificato come debba essere fatta tale indicazione e l'asserita necessaria compresenza dell'Odontoiatra deriva unicamente da un'interpretazione fuorviante della già citata sentenza del Consiglio di Stato;
- 5) i rapporti tra Odontoiatri ed Igienisti dentali devono essere sinergici, orientati al soddisfacimento del bisogno di salute della persona assistita e basati su informazione, condivisione e collaborazione;
- 6) alla luce di tali principi e della non pericolosità delle prestazioni routinarie di igiene dentale (in quanto né cruente né minimamente invasive, fortemente raccomandate da plurime linee guida del Ministero della salute per la prevenzione della formazione delle carie), le medesime attività possono essere svolte in totale autonomia da parte dell'Igienista dentale, in assenza di una specifica indicazione e senza la necessaria compresenza dell'Odontoiatra.

A ben vedere, in definitiva, sia il Giudice penale sia quello amministrativo (Consiglio di Stato n. 1703/2020) pongono le stesse basi logiche per una condivisibile lettura - costituzionalmente orientata e armonica rispetto al quadro normativo di cui si è detto - di come dovrebbero correttamente articolarsi i rapporti tra professionisti sanitari.

Da un lato, infatti, il Consiglio di Stato riconosce l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, l'affrancamento dell'Igienista dentale da un rapporto di dipendenza con l'Odontoiatra e la sua autonomia nelle attività di sua «*stretta pertinenza*» (cioè, tipiche, riservate); la richiamata sentenza n. 1703/2020 descrive la relazione tra Odontoiatra ed Igienista dentale in termini di «*necessaria integrazione funzionale*» e, infine, conclude (sulla base della contestata interpretazione dell'espressione "indicazione") nel senso che tale integrazione non possa che tradursi in una compresenza spaziale dei citati professionisti.

Dall'altro lato, in virtù delle stesse basi normative, ma attribuendo anche il giusto rilievo alla formazione universitaria ed alle evidenze scientifiche a sostegno dell'indipendenza dell'Igienista dentale, il Giudice penale osserva che «*nella relazione di cura con la persona assistita è necessaria la sinergia (che non è compresenza fisica) tra Igienista dentale ed Odontoiatra con un rapporto di fiducia basato su informazione e condivisione, collaborazione e cooperazione nel lavoro multiprofessionale, riconoscendo e rispettando i reciproci ambiti di competenze e responsabilità*».

Si ritiene tale ultima lettura l'unica percorribile e rispettosa del contesto normativo e professionale di cui si è detto, in quanto coerente con i principi di competenza, autonomia e responsabilità statuiti sin dalla legge 42/1999 e, da ultimo, con legge 24/2017 e legge 3/2018 e, in definitiva, in consonanza con il fondamentale principio costituzionale di tutela della salute.

Del resto, soltanto riconoscendo ogni professione sanitaria come indipendente e responsabile si può garantire da parte di ognuna di esse un percorso di condivisione di valori e dei saperi ed offrire ai cittadini una risposta ai bisogni di cure completa e coordinata.

Con i migliori saluti.

**La Presidente**  
**della Cda nazionale Igienisti dentali**  
Caterina Di Marco

